

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della III Commissione permanente

GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PAESAGGIO

(Seduta del 6 aprile 2023)

Relatore di maggioranza: GIANLUCA PASQUI

Relatore di minoranza: ANNA CASINI

sulle proposte di legge:

- N. 183** a iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Marcozzi (**TESTO BASE**)
presentata in data 3 aprile 2023
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2018, N. 8 (RECEPIMENTO DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO (RET) IN ATTUAZIONE DELL'INTESA DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1 SEXIES, DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380 "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA". MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 20 APRILE 2015, N. 17 "RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA", 8 OTTOBRE 2009, N. 22 E 23 NOVEMBRE 2011, N. 22)
- N. 164** a iniziativa dei Consiglieri Casini, Biancani, Mangialardi, Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Bora, Vitri
presentata in data 2 febbraio 2023
PROROGA DEI TERMINI DELL'ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI EDILIZI ALLO SCHEMA DI RET PER I COMUNI DEL CRATERE SISMICO 2016

(Abbinare ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento interno
di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa)

Testo base: pdl n. 183**Art. 1**

(Modifica dell'articolo 3 della l.r. 8/2018)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 8 (Recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo (RET) in attuazione dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia". Modifiche alle leggi regionali 20 aprile 2015, n. 17 "Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia", 8 ottobre 2009, n. 22 e 23 novembre 2011, n. 22), le parole: "il termine di cui al comma 1 è di cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "il termine di cui al comma 1 è prorogato fino al perdurare dello stato di emergenza disposto con legge dello Stato".

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 3

(Dichiarazione di urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Testo approvato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifica dell'articolo 3 della l.r. 8/2018)

Identico

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

Identico

Art. 3

(Dichiarazione di urgenza)

Identico

Testo pdl n. 164**Art. 1***(Modifica alla l.r. 8/2018)*

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 8 (Recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo (RET) in attuazione dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia". Modifiche alle leggi regionali 20 aprile 2015, n. 17 "Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia", 8 ottobre 2009, n. 22 e 23 novembre 2011, n. 22) è sostituito dal seguente:

"2. Nei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine di cui al comma 1 è prorogato al 30 giugno 2025."

Art. 2*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale a legislazione vigente. All'attuazione di questa legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.